


RIFORMA DELLO SPORT

Guida utile ad Asd-Ssd

a cura di Alessio Silvestri

- > il lavoratore sportivo
- > contratti e obblighi di legge
- > gli statuti e altre novità





CHI È IL LAVORATORE SPORTIVO?



– E' lavoratore sportivo

l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara tesserato che, senza alcuna distinzione di genere, esercita l'attività sportiva percependo un corrispettivo, prescindendo dall'importo.

– E' lavoratore sportivo anche **ogni altro tesserato**

che svolge verso un corrispettivo una delle mansioni rientranti nell'elenco tenuto dal Dipartimento per lo Sport, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale)





QUALI SONO LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI PREVISTE PER I LAVORATORI SPORTIVI?



- rapporto di lavoro dipendente;
- prestazione da titolari di partita IVA;
- Collaborazione coordinata e continuativa

Nell'ambito delle collaborazioni che posso attivare ci sono poi anche le **collaborazioni autonome occasionali**. Esse non rientrano però nel lavoro sportivo e non hanno le stesse agevolazioni fiscali e contributive: si deve sempre applicare la ritenuta d'acconto del 20% e l'importo massimo annuale che il collaboratore può percepire è pari a 5.000€.

L'AICS ha predisposto i facsimili di contratto per le collaborazioni coordinate e continuative dei lavoratori sportivi, disponibili nel portale www.aicsnetwork.net



COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE



il **correttivo bis** è intervenuto ampliando il numero delle ore settimanali

(passate a 24 ORE SETTIMANALI)

sino alle quali vi è la presunzione , nel campo del dilettantismo, che il rapporto di lavoro sia un **co.co.co.**





COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE



Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del **medesimo committente**:

- a) **la durata delle prestazioni oggetto del contratto**, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni da contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti degli Eps. **NON è proibito instaurare un rapporto di co.co.co sportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali**; solo che, in tal caso, non opera quella sorta di presunzione legale di co.co.co introdotta dalla norma, ma va dimostrato, in caso di verifica, che ricorrono tutti i presupposti, nel caso specifico, della collaborazione e non di un rapporto di lavoro dipendente.



CHI È IL VOLONTARIO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA?



- E' volontario chiunque metta a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a **titolo gratuito**, senza finalità lucrative neanche indirette, per promuovere lo sport mediante l'attività sportiva, nonché formazione, didattica e preparazione di atleti.
- A favore dei **volontari del mondo sportivo sussiste l'obbligo, in capo all'ente, di stipulare una apposita polizza assicurativa.**
- Ai volontari spetta esclusivamente il **rimborso delle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate** (spese di trasferte, spese di vitto e di alloggio, indipendentemente dagli importi).
- *Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti **rimborsi spese forfetari pari a massimo 400 euro mensili in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli Enti di promozione sportiva** (concorrono al cumulo dei compensi di lavoro sportivo per il superamento delle soglie previste ai fini fiscali)* – novità introdotta da DL 71/2024



DIPENDENTI PUBBLICI E LAVORO SPORTIVO

Novità introdotte dal Decreto Legge n. 71/2024



- Possono collaborare come volontari: fuori orario di lavoro con semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
- Possono essere retribuiti : Con Autorizzazione dell' Amministrazione(in mancanza, vale il silenzio-assenso dopo 30 giorni dalla richiesta);
- rapporto tipico di CO.CO.CO sportivo, ma possono percepire anche premi e borse di studio del Coni e di Enti sportivi.





DIPENDENTI PUBBLICI E LAVORO SPORTIVO

Novità introdotte dal Decreto Legge n. 71/2024



- I compensi fino a 5.000 euro annui per lavoro sportivo non necessitano di autorizzazione, ma richiedono solo una comunicazione preventiva (al pari di quanto previsto per i volontari).
- I compensi erogati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) devono essere comunicate dal lavoratore alla pubblica amministrazione di appartenenza entro 30 giorni dalla fine dell'anno di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro.



NUOVE SOGLIE PER I COMPENSI DEI COLLABORATORI SPORTIVI



- Soglia di esenzione totale per i compensi sportivi percepiti complessivamente dal singolo collaboratore fino a 5.000€ annui, analogamente alla disciplina precedentemente vigente per importi fino a 10.000€.
- L'esenzione fiscale e contributiva di euro 5.000 non è applicabile ai compensi sportivi percepiti dai lavoratori dipendenti.
- Per la parte eccedente l'importo di 5.000€ scatta l'obbligo dei versamenti dei contributi previdenziali pari a circa il 26% (comprensivo delle aliquote minori) per coloro che hanno già una copertura previdenziale ; per coloro che non hanno copertura previdenziale la percentuale di contribuzione sarà del 27% circa (comprensivo delle aliquote minori).





NUOVE SOGLIE PER I COMPENSI DEI COLLABORATORI SPORTIVI



- Fino al 2027 tale contribuzione è ridotta alla metà. **Non vi è alcuna riduzione contributiva invece per i lavoratori sportivi dipendenti.**

ESEMPIO DI CALCOLO: Importo complessivamente percepito dal 1/07/23 al 31/12/23 pari a 10.000€.
Escludendo i primi 5.000€ esenti, i contributi saranno pari al 13,5 % dell'eccedenza (5.000€) e quindi pari a 675€, di cui i 2/3 (450€) a carico dell'ente e 1/3 (225€) trattenuti al collaboratore e versati all'erario.

- Per quanto riguarda l'imposizione fiscale, i **compensi fino a 15.000,00 euro sono esclusi dal calcolo imponibile.**
- TUTTI i contratti di lavoro sportivo dovranno essere comunicati sul **Registro Attività Sportive dilettantistiche** (anche quelli al di sotto dei 5.000€)
- **Sopra la soglia di 15.000€** sarà inoltre obbligatoria invece l'emissione di un **cedolino paga.**



COSA ACCADE NEL PERIODO TRANSITORIO (ANNO 2023)?



- **Dal 1/01/2023 al 30/06/2023 sarà possibile percepire compensi sportivi fino alla nota soglia di 10.000€, mentre dal 1/07/2023 l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali e previdenziali sarà pari a 5.000€.**
- **Pertanto nell'anno 2023 l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali e previdenziali non potrà superare l'importo complessivo di euro 15.000 (se erogati nei limiti delle scadenze indicate in precedenza).**
- **Tale regime transitorio resta valido anche per tutti gli altri aspetti amministrativi e procedurali, quali ad esempio l'obbligo a partire dal 1/07/23 di comunicare all'Inps i contratti di lavoro sportivo, al superamento della soglia dei 5.000€, a prescindere dai compensi percepiti dal collaboratore fino al 30 Giugno 2023.**



COSA è PREVISTO PER ARBITRI E GIUDICI DI GARA?



Tra le 7 tipologie di lavoratori sportivi, una importante novità è stata introdotta per i **direttori di gara**:

- Per essi **non è più necessario stipulare un contratto di co.co.co.** ma è sufficiente per ogni singola prestazione, la **comunicazione o designazione** dell'Ente di Promozione Sportiva, o da una loro affiliata, **per un ciclo di prestazioni non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi e comunicare entro il 30° giorno successivo al trimestre solare.**
- E' inoltre necessario che gli stessi soggetti, **entro 10 giorni dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche - RASD, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.**
- Agli arbitri possono inoltre essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, **nel limite di 150 euro mensili.**



QUANDO E COME AGGIORNARE GLI STATUTI?



Entro il 31 dicembre 2023 le ASD e le SSD dovranno adeguare lo statuto per renderlo conforme alle nuove disposizioni legislative, pena la cancellazione dal Registro delle attività sportive.

L'oggetto sociale dovrà prevedere letteralmente quanto segue: **"esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica."**

- Le ASD che sono iscritte anche al RUNTS non dovranno inserire la suddetta previsione.
- E' inoltre necessario prevedere negli statuti la possibilità di svolgere **attività strumentali e secondarie rispetto alle attività istituzionali**, secondo criteri e limiti che saranno definiti con un apposito decreto.
- La delibera dell'assemblea, in seduta straordinaria, che si limitasse a recepire nello statuto le variazioni imposte dalla norma, **non sarà soggetta a imposta di registro**, non essendo dovuti nemmeno i bolli per le ASD/SSD iscritte al RASD.
- **Gli statuti adeguati andranno trasmessi al RASD.**



Altre novità introdotte dal CORRETTIVO bis



ABOLIZIONE OBBLIGO INAIL

In merito agli oneri previdenziali e fiscali previsti per i compensi sportivi, l'unica novità di rilievo, introdotta dal correttivo bis, è l'**esonero dall'obbligo dell'assicurazione Inail per i co.co.co.** sportivi essendo i rischi coperti dalla polizza assicurativa già prevista col tesseramento e obbligatoria per tutti gli sportivi.

ELIMINAZIONE MODELLO EAS

Viene eliminato l'obbligo della presentazione del modello EAS per le asd/ssd, analogamente a quanto già previsto per le associazioni del Terzo Settore che si iscrivono al RUNTS.





Altre novità introdotte dal CORRETTIVO bis



COMPATIBILITA' DESTINAZIONE D'USO DELLE SEDI UTILIZZATE

Analogamente a quanto previsto dal codice del terzo settore, le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Si tratta di una novità estremamente importante **poiché non sarà più necessario chiedere cambi di destinazione d'uso al Comune**, con tutti i problemi economici e burocratici che tali pratiche comportano, fermi restando gli adempimenti edilizi per rendere l'immobile idoneo allo scopo.



PERSONALITA' GIURIDICA ASD

PROCEDURA SEMPLIFICATA – l'iter procedurale:



- Il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, nonché la sussistenza del patrimonio minimo, deve depositare l'atto costitutivo e lo statuto entro 20 giorni presso il RASD, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto all'Ente affiliante indicato nell'atto medesimo, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

[Si considera patrimonio minimo una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale].

- In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al RASD, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.